



ALLEGATO 4

Gli accordi e le intese preesistenti in relazione alle materie normate nella presente convenzione devono intendersi risolte per mutuo consenso. Per tutto quanto non normato nella presente convenzione si applicherà quanto previsto negli Accordi di Roma sottoscritti dalle Segreterie Nazionale di Feneal-Uil, Filca Cisl, Fillea CGIL in data 15 Maggio 2024.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DI ADESIONE SINDACALE, DELLE DISDETTE E DELLA LORO CUSTODIA PRESSO LA CASSA EDILE MACERATA.

Il giorno 24 /06 /2025, presso la sede della Cassa Edile Macerata, Via 8 Marzo, 9 – 62100 Macerata (MC)

TRA

- La **CASSA EDILE MACERATA** rappresentata dal Presidente Sardellini Tobia in qualità di legale rappresentante,
- E
- La **FENEALUIL MARCHE** rappresentata dal Segretario Generale Fioretti Christian
- La **FILCA CISL MARCHE** rappresentata dal Segretario Generale Passaretti Tonino
- La **FILLEA CGIL MACERATA** rappresentata dal Segretario Generale Ferretti Matteo

Si stipula e si conviene quanto segue:

Quale premessa si identificano alcuni principi utili per ribadire la titolarità della delega da parte della Organizzazione Sindacale prescelta dal lavoratore, e la contemporanea piena libertà del lavoratore di fare scelte di adesione autonome diverse. In particolare:

- a) **Per il lavoratore:** si rende indispensabile garantire l'assoluta trasparenza e libertà nelle scelte di adesione, di modifica dell'adesione o di disdetta delle OO.SS.;
- b) **Per le Organizzazioni Sindacali:** sono titolari delle deleghe dei lavoratori, ma, proprio perché hanno l'obbligo a tenere ben distinte le quote derivanti dalle deleghe da quelle riferite all'adesione contrattuale, sono anche responsabili della gestione dei rapporti con i lavoratori che esprimono le proprie libere scelte per la propria tutela e, pertanto, devono ritenersi, in base alla presente regolamentazione,

soggetti certificatori della trasparenza e del libero esercizio della volontà e del consenso di ogni singolo lavoratore che liberamente aderisce o rinuncia al Sindacato. Per questo motivo le OO.SS. sono responsabili di tutti gli atti inerenti e riguardanti le deleghe e le disdette, ed hanno l'obbligo di risolvere le eventuali controversie tra le stesse Federazioni o tra esse con i lavoratori;

- c) **Per le Casse Edili/Edilcasse:** le quali, in virtù della convenzione da stipulare in sede locale, sono chiamate ad essere depositarie delle deleghe sindacali, svolgendo il compito di mere esecutrici dell'accordo, e perciò senza potere avere alcuna titolarità di interpretazioni dell'accordo sulle deleghe tra Feneal, Filca e Fillea. Per questo motivo la Cassa Edile/Edilcassa deve essere manlevata delle responsabilità inerenti all'accordo medesimo, se non per i compiti esecutivi ad essa delegati.

Feneal-Filca-Fillea del territorio di Macerata **affidano** alla Cassa Edile Macerata, **che accetta**, l'incarico di riscuotere i contributi sindacali relativi all'adesione dei lavoratori alle pre-costituite Organizzazioni Sindacali mediante deleghe secondo le modalità di seguito riportate:

PERIODI DI RIFERIMENTO

Il periodo di riferimento per la validità della delega e per il calcolo economico della trattenuta sindacale è definito su base semestrale secondo i periodi individuati dalla contrattazione collettiva per il calcolo dell'erogazione del GNF:

1° Semestre ottobre – marzo;

2° Semestre aprile – settembre.

PRESENTAZIONE NUOVE DELEGHE

La consegna delle nuove deleghe sottoscritte da lavoratori non ancora sindacalizzati deve avvenire in Cassa Edile/Edilcassa, a cura delle OO.SS., l'ultima settimana di ogni mese. Al fine della registrazione le deleghe pervenute in tale periodo saranno protocollate contestualmente l'ultimo giorno utile del medesimo mese (intendendo per i mesi di giugno e novembre come ultimo giorno il 20 del mese o se tali date corrisponderanno ad un giorno festivo o prefestivo si dovrà considerare quale scadenza per la consegna il giorno lavorativo immediatamente successivo).

Laddove, a livello territoriale, la Cassa Edile abbia messo a disposizione delle OO.SS. modalità telematiche di comunicazione delle nuove adesioni, queste saranno ritenute idonee se in linea con i requisiti minimi di sicurezza e autorizzazione.

Resta inteso che anche in questa fattispecie specifica, la consegna sarà presa in carico gli ultimi sette giorni di ogni mese e comunque contestualmente protocollata a far data dall'ultimo giorno del mese di riferimento.

In ogni caso si stabilisce che l'ultima data utile per la consegna delega per il semestre di riferimento sono:

1° Semestre (Ottobre – Marzo)

ultima data per presentazione il **20/6**

2° Semestre (Aprile – Settembre)

ultima data per presentazione il **20/11**

Se tali date corrisponderanno ad un giorno festivo o prefestivo si dovrà considerare quale scadenza per la consegna il giorno lavorativo immediatamente successivo.

PRESENTAZIONE DISDETTA CON DELEGA

La consegna delle deleghe sottoscritte dai lavoratori contestualmente alla disdetta ad altra Organizzazione Sindacale deve avvenire in Cassa Edile/Edilcassa, a cura delle OO.SS., semestralmente nelle uniche date di seguito definite:

- 31 marzo
- 30 settembre

Le deleghe con disdetta presentate nel singolo semestre di riferimento avranno decorrenza a partire dal primo giorno del semestre successivo come di seguito riportato:

- disdetta con delega presentata il 31 marzo
⇒ Decorrenza nuova delega 1° aprile;
- disdetta con delega presentata con competenza 30 Settembre
⇒ Decorrenza nuova delega 1° ottobre;

Se tali date corrisponderanno ad un giorno festivo o prefestivo si dovrà considerare quale scadenza per la consegna il giorno lavorativo immediatamente successivo.

DISDETTE SENZA NUOVA DELEGA

Il lavoratore che intende disdire la propria adesione ad una Organizzazione Sindacale può agire nei seguenti modi:

- d) personalmente dal lavoratore interessato recandosi presso la sede dell'O.S. o allo sportello della Cassa Edile/Edilcassa compilando l'apposito modello (o su carta semplice), munito di documento d'identità valido che sarà allegato alla revoca in copia autenticata dall'impiegato che la riceve;
- e) indirizzando direttamente all'O.S. disdettata l'apposito modello compilato (o su carta semplice), sottoscritto e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, tramite raccomandata R.R. o PEC. In tal caso, la O.S. interessata deve trasmettere tale disdetta entro quindici giorni in Cassa Edile assumendosi la responsabilità della mancata presentazione;
- f) indirizzando alla Cassa Edile/Edilcassa l'apposito modello compilato (o su carta semplice), sottoscritto e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, mediante raccomandata R.R. o PEC.

Se alla Cassa Edile/Edilcassa giunge una disdetta sull'apposito modello (o su carta semplice) compilato e sottoscritto corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, l'Ente ha l'obbligo di avvisare l'O.S. interessata e il lavoratore. In particolare:

- la Cassa Edile/Edilcassa dovrà provvedere al riconoscimento del lavoratore e a segnalarlo entro 10 giorni alla Federazione disdettata.
- Nel medesimo termine la Cassa Edile aviserà il lavoratore tramite lettera e chiederà conferma della volontà di disdire l'iscrizione all'O.S. interessata, fornendogli copia dell'atto da lui sottoscritto.



Qualora il lavoratore non dovesse rispondere entro 30 giorni dall'invio della richiesta di conferma o meno, la disdetta sarà ritenuta confermata. In alternativa il lavoratore potrà rispondere entro i 30 giorni confermando la volontà di revocarsi dall'iscrizione all'O.S. oppure, con apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta dal lavoratore e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, riconfermare l'iscrizione all'organizzazione precedentemente revocata.

La Cassa Edile/Edilcassa, pertanto, non potrà operare l'attivazione della disdetta se non prima della chiusura della procedura. Nel caso di conferma della revoca (o in mancanza di risposta) la stessa sarà registrata a far data dalla sua presentazione e quindi la trattenuta sindacale dovrà essere effettuata sino a tale data. In questo caso il lavoratore che si è disdettato se nel corso del medesimo semestre aderisce ad una O.S. l'iscrizione sarà acquisita nel semestre successivo. Non occorrono validazioni da parte delle Federazioni disdette per l'efficacia della disdetta.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE

- g) La consegna delle deleghe in Cassa Edile/Edilcassa a cura delle OO.SS. deve avvenire unicamente nei modi e nei tempi concordati, per assicurare ad esse un primo elemento di trasparenza e di garanzia.
- h) Le OO.SS. consegheranno alla Cassa Edile/Edilcassa, insieme alle deleghe, compilate in ogni parte, anche un elenco cartaceo dei nominativi dei lavoratori che hanno sottoscritto la delega, controfirmato dal Segretario Generale, nonché, il giorno della consegna invieranno lo stesso elenco tramite posta certificata in formato digitalizzato;
- i) La Cassa Edile/Edilcassa entro il 10 del mese successivo alla consegna dovrà rendicontare a ciascuna OO.SS. l'attribuzione delle deleghe stesse, specificando anche le disdette a favore e a sfavore registrate per ciascuna O.S.;
- j) La delega sindacale richiamerà il modello tipo, predisposto dalle Federazioni Nazionali;
- k) I modelli utili sia per le deleghe che per le disdette, saranno predisposti dalle OO.SS. territoriali e depositati in Cassa Edile/Edilcassa, che ne assumerà il modello per le verifiche di conformità in sede di consegna;
- l) I modelli tipo predisposti dalle Federazioni nazionali costituiscono parte integrante del presente accordo (allegato n.3).
- m) Le deleghe non più in vigore non potranno essere più presentate da alcuna OO.SS., né potranno essere tantomeno accettate come valide dalla Cassa Edile;
- n) Su indicazione delle OO.SS. territoriali/regionali la stampa delle deleghe avverrà a cura della Cassa Edile secondo quanto concordato in sede di convenzione. Eventuali successive stampe potranno essere richieste anche dalle singole Federazioni dando l'informazione alle altre O.S.;
- o) La delega, oltre che firmata dal lavoratore, dovrà essere controfirmata dall'operatore che né ha acquisito la sottoscrizione, con firma leggibile e/o individuabile e dovrà essere convalidata dal Segretario generale territoriale/regionale.
- p) In sede di consegna delle deleghe la convalida del Segretario è sempre obbligatoria.

- q) La delega acquisita da una Federazione, e già accreditata dalla Cassa Edile/Edilcassa, non potrà essere disdetta nello stesso semestre da nessuna altra Organizzazione.
- r) Nel caso di presentazione da parte di un'Organizzazione Sindacale di una delega con disdetta di un lavoratore verso altra O.S., che ha già depositato delega nel semestre, la stessa avrà efficacia a partire dal semestre successivo alla data di presentazione della disdetta.
- s) Se un'altra Organizzazione, successivamente alla presentazione da parte della prima Organizzazione, presenta una nuova delega senza disdetta per il medesimo lavoratore, la stessa non può essere accettata, e per avere validità può essere ripresentata solo con allegata la disdetta sottoscritta dal lavoratore assieme alla copia di un documento di riconoscimento dello stesso;
- t) Nel caso in cui sia presentata una delega di un lavoratore non risultante denunciato in Cassa Edile/Edilcassa, trascorsi 60 giorni, lo stesso Ente dovrà avviare una verifica per comprendere le motivazioni della non iscrizione del lavoratore, acquisendo informazioni dalla O.S. interessata. Trascorsi 6 (sei) mesi di calendario dalla presentazione della nuova delega senza che il lavoratore si attivi in Cassa Edile la delega non sarà registrata e di conseguenza sarà restituita alla O.S. che l'ha depositata.
- u) Se per 60 mesi consecutivi (cinque anni) il lavoratore iscritto a una delle OO.SS. non risulta presente nelle denunce acquisite dalla Cassa Edile, la delega cesserà. Nel caso in cui il lavoratore dovesse ritornare attivo in Cassa Edile/Edilcassa dopo i previsti 60 mesi lo stesso sarà identificato come lavoratore non aderente ad alcun sindacato. La Cassa Edile/Edilcassa comunicherà Semestralmente le deleghe cessate per superamento di tale termine alla rispettiva Organizzazione Sindacale.
- v) Se il lavoratore si riattiva in Cassa Edile/Edilcassa dopo 24 mesi e prima dei 60 previsti al punto precedente, lo stesso Ente dovrà informare il lavoratore che si è riattivata l'iscrizione con il sindacato precedentemente già prescelto.

MODELLO DI DELEGA

Al fine di garantire omogeneità e trasparenza rispetto alla modulistica di adesione al sindacato, si conferma l'impegno ad uniformare a livello nazionale i modelli di delega e di disdetta delega che a decorrere dal 1° Ottobre 2025 dovrà essere a regime su tutto il territorio nazionale.

Tale modello, allegato al presente accordo (all. n.3), è stato adeguato alla normativa prevista dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea 2016/679 (Gdpr). L'utilizzo di tale modello-delega diverrà obbligatorio per tutti i territori.

La delega sarà stampata a cura della Cassa Edile/Edilcassa e sarà contraddistinta da un colore diverso per ogni anno e da un codice progressivo alfanumerico. A tal fine le OO.SS. territoriali forniranno periodicamente precise indicazioni alle Casse Edili nelle modalità stabilite in sede di convenzione.

La delega dovrà contenere obbligatoriamente quali elementi minimi di identificazione del lavoratore iscritto, oltre al nome e cognome, data e luogo di nascita.

Le deleghe dovranno contenere contestualmente le tre sigle sindacali con apposita

casellina per la spunta e in prima stampa dovranno essere riprodotte in numero paritetico.

Per i modelli di delega assegnati alla singola Federazione, la stampa dovrà riportare precostituita la scelta dell'Organizzazione titolare delle deleghe (Esempio: deleghe assegnate alla Feneal dovranno essere pre-barrate sulla casella Feneal; le deleghe assegnate alla Filca dovranno essere pre-barrate sulla casella Filca e le deleghe assegnate alla Fillea dovranno essere pre-barrate sulla casella Fillea).

L'informativa sul trattamento dati, all'interno della delega, deve riportare i riferimenti della specifica Federazione sindacale Titolare o Co-titolare del trattamento dei dati e il responsabile per la protezione dei dati (DPO- Data Protection Officier) specifico per ogni singola Federazione.

ACCETTAZIONE NUOVE DELEGHE E CONFORMITA' DELLE DISDETTE

Le deleghe depositate dalle OO.SS. nelle modalità stabilite saranno vidimate da parte della Cassa Edile, la quale attribuirà un numero progressivo di protocollo creato appositamente.

In sede di deposito delle deleghe in Cassa Edile/Edilcassa, le O.S. dovranno verificare che siano correttamente compilati i campi ritenuti obbligatori.

Una volta protocollate la Cassa Edile/Edilcassa ha il compito di verificare le deleghe presentate:

- in merito alla accertata iscrizione del lavoratore in Cassa Edile/Edilcassa,
- in merito alla presenza dei dati minimi richiesti del lavoratore,
- in merito alla presenza di errori di trascrizione,
- in merito alla vigenza del modello di delega (colore/codice),
- in merito alla contemporanea presenza della firma del lavoratore, dell'operatore e del Segretario Generale,
- in merito ad altre possibili anomalie riscontrate.

Nel caso di mancata compilazione dei campi identificativi obbligatori o in caso di errori di trascrizione dei dati identificativi del lavoratore o di altre possibili anomalie riscontrate, la Cassa Edile dovrà interpellare l'O.S. interessata, la quale provvederà a fornire chiarimenti entro sette giorni dalla richiesta. Se quest'ultima non darà riscontro in tale termine la Cassa Edile/Edilcassa restituirà la delega interessata senza registrare l'adesione sindacale.

La Cassa Edile/Edilcassa, inoltre, provvederà ad inviare alle singole Federazioni l'elenco delle disdette ricevute da ognuna di esse, riscontrandone eventualmente le eccezioni, esposte in modo formale e registrando l'esito delle procedure previste nel presente Accordo.

Se in sede di presentazione delle deleghe, nelle modalità definite, risulti che un lavoratore:

iscritto al sindacato A, nel semestre di riferimento sottoscriva disdetta con nuova delega sia a favore del sindacato B che del sindacato C,



ovvero

precedentemente non iscritto ad alcuna O.S. sottoscriva delega per due o tutte e tre le sigle sindacali, si provvederà ad una verifica da parte della Cassa Edile/Edilcassa la quale chiederà al lavoratore interessato, attraverso lettera, a quale O.S. intenda in ultima istanza essere iscritto. Qualora non pervenissero risposte entro 30 giorni dalla richiesta, il lavoratore sarà considerato libero e pertanto non iscritto ad alcuna O.S..

TITOLARITA' DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE PRESENTATE ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA

Le deleghe sottoscritte dai lavoratori a favore di una delle tre Organizzazioni Sindacali (FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil) debitamente compilate e presentate alla Cassa Edile/Edilcassa sono in deposito presso la stessa, sotto la diretta responsabilità della medesima, per la loro conservazione.

La titolarità rimane invece alle singole OO.SS. che, per opportune verifiche interne, possono richiedere in ogni momento copia delle deleghe originali depositate in Cassa Edile/Edilcassa.

SEGNALAZIONE ADESIONE AL LAVORATORE.

Al fine della compiuta e ribadita trasparenza dell'adesione sindacale di ogni singolo lavoratore, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà ad evidenziare sull'estratto conto da inviare ai lavoratori per G.N.F., la sigla della O.S. a cui sono destinate le trattenute sindacali e la decorrenza della trattenuta.

La Cassa Edile/Edilcassa per tutte le nuove deleghe e/o disdette informerà immediatamente il lavoratore della sua iscrizione e/o disdetta ad una Organizzazione Sindacale tramite messaggistica digitale e se non in possesso di numero di cellulare attraverso lettera via posta esplicitando l'avvenuta iscrizione al sindacato e/o disdetta ad una OO.SS. e iscrizione ad altra OO.SS. allegando in ogni caso copia della delega sottoscritta.

Con la comunicazione digitale inviata al lavoratore sarà richiesta una verifica rispetto alla sua reale volontà di aderire all'Organizzazione Sindacale prescelta. Per tanto la Cassa Edile/Edilcassa prima di registrare la delega dovrà predisporre la messaggistica (anche in formato sms/whatsApp) in modo da consentire al lavoratore di segnalare entro massimo 3 giorni dal ricevimento della comunicazione la non conformità della stessa. Nello specifico caso di disdetta di iscrizione sindacale con contestuale iscrizione ad altra Organizzazione Sindacale, la messaggistica dovrà prevedere la possibilità di confermare (attraverso apposito click) la volontà di disdetta e nuova iscrizione. Trascorsi i termini previsti dalle procedure di verifica senza che il lavoratore si esprima in difformità dalle comunicazioni, esse si intendono confermate (silenzio-assenso).

CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, costituite in premessa, dichiarano la Cassa Edile manlevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio oggetto della presente convenzione.



MISURA DELLA QUOTA DELEGA

Il livello della quota delega è stabilito nella misura dello **0,50%** da applicarsi su paga base, contingenza, ITS, EET, Ferie, Gratifica Natalizia, Riposi Annui, Festività, ex Festività, EDR.

Ai fini della effettiva erogazione del contributo attraverso il sistema delle Casse Edili, a livello convenzionale si stabilisce che tale misura corrisponde alla percentuale del **2,70%** riferito alla base imponibile costituita dal GNF maturato a favore del singolo lavoratore iscritto.

Si definisce che la trattenuta minima semestrale è pari a **€. 15,00**.

CRITERI PER LA CANALIZZAZIONE DELLE QACT

Per la ripartizione delle QACT dovrà essere inderogabilmente applicato quanto previsto al punto 4 dell'Accordo di Roma Regole unitarie per la ripartizione delle QACT e QACN del 15 maggio 2024 – che si allega alla presente convenzione. A partire dal 1 ottobre 2025, tenendo a riferimento il monte delle quote di adesione contrattuale, si applicherà nelle modalità di seguito riportate:

- il 50% delle Quote di Adesione Contrattuale Territoriale (QACT) di cui ai vigenti contratti collettivi sono così ripartite:
 - 25,5% a favore di FENEAL UIL
 - 35,5% a favore di FILCA CISL
 - 39% a favore di FILLEA CGIL
- il 50% delle Quote di Adesione Contrattuale Territoriale (QACT) sono ripartite sulla base della reale rappresentatività territoriale per ogni singola Federazione.

MISURA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ

La rappresentatività sarà misurata sulla base delle deleghe attive, liquidate dalla Cassa Edile/Edilcassa alle singole Organizzazioni su base annuale.

In base a specifica richiesta unitaria la Cassa Edile si impegna e a trasmettere periodicamente i questionari statistici richiesti dalle Federazioni Nazionali redatto sulla base degli schemi tipo elaborati.

I questionari saranno distinti per sigla sindacale e la Casse Edili/Edilcasse dovrà inoltrarli singolarmente ai rispettivi Servizi Organizzazione.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONVENZIONALI

Le disposizioni riportate nella presente convenzione territoriale sono correlative e inscindibili fra di loro e pertanto l'eventuale mancata applicazione di parte di essa comporta la sospensione integrale dell'accordo, fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo "TRASMISSIONE E UTILIZZO DEI DATI".

ENTRATA IN VIGORE

Si riconosce alle Federazioni Nazionali di Feneal, Filca e Fillea la prerogativa di intervenire direttamente nel rapporto con la Cassa Edile/Edilcassa al fine di armonizzare la presente convenzione con gli Accordi organizzativi unitari sottoscritti a livello nazionale.

La presente convenzione avrà validità dal 1° Ottobre 2025 e potrà essere disdettata unitariamente da Feneal, Filca e Fillea con un preavviso minimo di 12 mesi.



Macerata, li 27 / 06 /2025

Letto, confermato e sottoscritto.


Feneal-Uil Marche



Filca-Cisl Marche



Fillea-Cgil Macerata



Cassa Edile Macerata